



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

# **Assicurazione costruzioni**

Edizione 03.2020

# Indice

## Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	5
A2	Durata del contratto	5
A3	Disdetta del contratto	5
A4	Premi	5
A5	Obblighi di diligenza e altri obblighi	5
A6	Obblighi particolari in caso di progetti di costruzione ad alto rischio	6
A7	Obblighi d'informazione	6
A8	Pretese di risarcimento nei confronti di terzi	6
A9	Violazione degli obblighi di diligenza, degli obblighi contrattuali o dell'obbligo d'avviso	6
A10	Principato del Liechtenstein	6
A11	Diritto applicabile e foro	6
A12	Sanzioni	6

## Parte B Condizioni per l'assicurazione lavori di costruzione

B1	Oggetto dell'assicurazione	7
B2	Rischi assicurati	7
B3	Interessi assicurati	7
B4	Luogo di assicurazione	7
B5	Esclusioni generali	7
B6	Somme assicurate	8
B7	Risarcimento	8
B8	Franchigia	9
B9	Procedura peritale	9
B10	Prescrizione	9

## Parte C Condizioni per l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

C1	Oggetto dell'assicurazione	10
C2	Persone assicurate	10
C3	Rischi speciali	10
C4	Spese per la prevenzione dei danni	10
C5	Proprietà per piani	11
C6	Inquinamento dell'ambiente	11
C7	Esclusioni generali	11
C8	Validità temporale	12
C9	Prestazioni	12
C10	Franchigia	13
C11	Trattamento del sinistro	13
C12	Regresso	14

## Parte D

### Definizioni

D1	Prestazioni edilizie e di montaggio	15
D2	Incidenti di cantiere	15
D3	Danneggiamenti dolosi (atti vandalici)	15
D4	Furto con scasso	15
D5	Rapina	15
D6	Danni causati da incendio	15
D7	Danni causati da eventi naturali	15
D8	Inquinamento dell'ambiente	15
D9	Siti contaminati	15
D10	Agenti atmosferici normali o straordinari	15
D11	Spese per la prevenzione dei danni	16
D12	Regole della tecnica e dell'arte edilizia	16
D13	Difetto	16

## Parte E

### Protezione dei dati

Protezione dei dati	17
---------------------	----

# L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

## Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

## Cosa è assicurato?

### Assicurazione lavori di costruzione

L'assicurazione copre le prestazioni edilizie e di montaggio nonché le spese sostenute in caso di sinistro per lo sgombero, per la localizzazione del sinistro o per la demolizione e la ricostruzione.

Nell'assicurazione possono anche essere incluse altre cose e spese.

### Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale derivante dal progetto di costruzione specificato nell'offerta e nella polizza per danni corporali e danni materiali. Si possono assicurare anche altri rischi speciali.

## Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

### Assicurazione lavori di costruzione

- I danni dovuti ad agenti atmosferici normali
- Le spese per l'eliminazione di difetti
- Le spese per l'eliminazione di difetti di natura estetica
- I danni conseguenti all'inosservanza degli obblighi particolari previsti per i progetti di costruzione ad alto rischio
- Le pene convenzionali per inosservanza dei termini di ultimazione e di consegna
- I danni che sono a carico dell'assicuratore di responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera
- I danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o privato per l'assicurazione contro l'incendio e gli eventi naturali, in virtù di una polizza stipulata da uno dei partecipanti alla costruzione
- I danni e le pretese che siano in rapporto con l'amianto o siti contaminati

### Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

- I danni propri, nonché il progetto di costruzione stesso
- Le pretese fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali
- Le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo d'assicurazione legale o contrattuale
- I danni conseguenti all'inosservanza degli obblighi particolari previsti per i progetti di costruzione ad alto rischio
- I danni dovuti ad azioni prolungate
- I danni a cose lavorate
- I danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile
- I danni conseguenti a spese risparmiate

## Quali prestazioni sono erogate da AXA?

### Assicurazione lavori di costruzione

In caso di danneggiamento, distruzione o furto di prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, vengono risarcite le spese sostenute per ripristinare lo stato in cui esse si trovavano immediatamente prima del sinistro, al massimo fino a concorrenza della somma assicurata.

### Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

AXA risarcisce le pretese giustificate derivanti da danni corporali e danni materiali e garantisce la difesa dalle pretese ingiustificate in rapporto con detti danni.

La somma assicurata vale per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dell'intera durata del contratto, compresa la durata della copertura del rischio postumo. Essa viene corrisposta al massimo due volte (doppia garanzia).

## A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Si tratta di un premio unico. Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'intero periodo di costruzione.

## Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante deve:

- eliminare a sue spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro,
- osservare gli obblighi particolari in caso di progetti di costruzione ad alto rischio,
- notificare immediatamente e per iscritto qualsiasi cambiamento (aggravamento) di un fatto rilevante per l'apprezzamento dell'entità del rischio,
- al verificarsi di un evento, le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione, darne avviso immediato.

Eventuali obblighi particolari figurano nelle condizioni di assicurazione individuali che sono indicate nella polizza.

## Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Per ogni unità indipendente o per ogni singolo lotto dell'opera l'assicurazione cessa, senza alcuna disdetta, nel momento in cui si considera avvenuta, secondo le disposizioni di legge o le norme SIA, la consegna dell'unità o del lotto in questione, al più tardi dal momento della rispettiva presa in uso.

In ogni caso l'assicurazione termina alla data indicata nella polizza.

## Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione; qualora risulti necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

## Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte D.

## Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili alla sezione «Protezione dei dati» nella Parte E.

# Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

## Parte A

### Condizioni quadro del contratto di assicurazione

#### A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), le Condizioni Complementari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

#### A2 Durata del contratto

**A2.1** Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

**A2.2** AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

**A2.3** Per ogni unità indipendente o per ogni lotto dell'opera (per es. casa unifamiliare, parcheggio o unità abitativa in casa plurifamiliare, parte di opera sotterranea del genio civile) l'assicurazione cessa (senza necessità di disdetta) nel momento in cui secondo le disposizioni di legge o le norme SIA si considera avvenuta la consegna di tutte le prestazioni edilizie relative all'unità o al lotto in questione, al più tardi dal momento della rispettiva presa in uso. Unità indipendenti e lotti dell'opera che sono considerati consegnati o già presi in uso, secondo le disposizioni di legge o le norme SIA applicabili, possono essere inclusi nella copertura dell'assicurazione complementare «Opere preesistenti e cose minacciate». In ogni caso la durata del contratto termina alla data indicata nella polizza.

**A2.4** In caso di fallimento dello stipulante, il contratto termina con la dichiarazione del fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione l'amministrazione del fallimento o uno dei partecipanti alla costruzione può richiedere, dietro pagamento di un eventuale premio in sospeso, la continuazione della polizza con decorrenza dalla data della dichiarazione di fallimento, a condizione che il progetto venga ultimato conformemente al contratto.

**A2.5** Per ogni modifica della durata del contratto è necessaria una convenzione speciale.

#### A3 Disdetta del contratto

##### A3.1 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- Da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta.
- Da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

**A3.2** Disdetta in caso di aggravamento del rischio  
Fa stato quanto indicato alla disposizione A7.2.

#### A4 Premi

##### A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno del periodo di assicurazione per tutta la durata dei lavori. La data di scadenza del premio è riportata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio si devono considerare come prorogate. AXA può applicare un supplemento per ogni rata. Il premio viene calcolato in base alle indicazioni riportate nella proposta di assicurazione.

##### A4.2 Conteggio dei premi

Una volta terminati i lavori edilizi e di montaggio assicurati viene effettuato il conteggio del premio in base al costo di costruzione definitivo. Se la differenza di premio risulta inferiore a CHF 100.-, le parti rinunciano al conteggio finale.

#### A5 Obblighi di diligenza e altri obblighi

**A5.1** Prima di dare inizio ai lavori di scavo e messa in sicurezza – come lavori per lo scavo di trincee, di scavo, palificazione, trivellazione e con spingitubi – si devono consultare i piani presso gli uffici competenti e procurarsi i dati riguardanti l'esatta posizione delle condutture sotterranee.

**A5.2** In caso di sottomurazione o sottofondazione di opere, prima dell'inizio dei lavori si deve redigere un verbale sullo stato delle opere minacciate.

**A5.3** Gli assicurati sono tenuti a eliminare a loro spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può chiedere che il pericolo sia eliminato entro un termine adeguato.

## A6 **Obblighi particolari in caso di progetti di costruzione ad alto rischio**

Se un progetto di costruzione richiede l'esecuzione di:

- uno scavo di fondazione di oltre quattro metri di profondità o su un terreno con una pendenza superiore al 25%,
- lavori di sottomurazione o sottofondazione di un immobile preesistente,
- un abbassamento della falda freatica,
- lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio in seguito all'impiego di esplosivo, a lavori di battitura, di vibrazione oppure
- lavori di estrazione di palancole,

il committente dell'opera o lo stipulante s'impegna a incaricare per iscritto un ingegnere / geotecnico qualificato per la progettazione e la direzione dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori il committente dell'opera o lo stipulante deve provvedere a che i partecipanti alla costruzione ricevano un rapporto scritto. Questo deve essere redatto conformemente alle regole riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia e contenere una descrizione dei rischi accettati e dei criteri d'intervento.

In caso di inosservanza sono determinanti le disposizioni B5.1.12 e C7.12.

## A7 **Obblighi d'informazione**

### A7.1 **Comunicazione con AXA**

Lo stipulante o l'assicurato deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

### A7.2 **Aggravamento o diminuzione del rischio**

A7.2.1 Lo stipulante ha l'obbligo di notificare immediatamente e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto. In caso di omissione di questa comunicazione, AXA non è più vincolata al contratto per il periodo successivo.

A7.2.2 Se subentra un fatto nuovo che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, la copertura assicurativa si estende anche al nuovo rischio nei limiti delle condizioni del contratto (copertura automatica).

A7.2.3 AXA si riserva il diritto

- di fissare di nuovo il premio e le condizioni per il nuovo rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione,
- di rifiutare l'assunzione del nuovo rischio,
- di disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica dell'aggravamento del rischio.

A7.2.4 Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al premio o alle condizioni. Se AXA rifiuta l'assunzione del nuovo rischio o disdice il contratto, la copertura automatica, ossia il contratto, si estingue dopo 30 giorni dalla ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta. In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto inizio la copertura fino all'estinzione della copertura automatica o del contratto.

A7.2.5 In caso di diminuzione del rischio AXA riduce il premio in modo adeguato a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione scritta dello stipulante.

### A7.3 **Sinistro**

A7.3.1 Se si verifica un evento che potrebbe riguardare l'assicurazione, gli assicurati devono darne avviso immediato ad AXA. Il presente obbligo d'avviso deve essere osservato anche nel caso in cui contro l'assicurato venga promossa un'inchiesta di polizia riguardante tale evento. Gli assicurati sono tenuti, in ogni momento e a loro spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi di prova riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze, ecc. Gli assicurati hanno inoltre l'obbligo di fornire spontaneamente ad AXA ogni ulteriore informazione sul sinistro e sui passi intrapresi dal danneggiato.

A.7.3.2 Al verificarsi di un evento assicurato gli assicurati devono adoperarsi al fine di limitare il danno.

## A8 **Pretese di risarcimento nei confronti di terzi**

L'avente diritto deve cedere ad AXA le pretese di risarcimento, che egli può far valere nei confronti di terzi responsabili, fino a concorrenza dell'indennizzo da essa pagato.

## A9 **Violazione degli obblighi di diligenza, degli obblighi contrattuali o dell'obbligo d'avviso**

Se lo stipulante o l'assicurato viola con colpa gli obblighi a lui incombenti (per es. A5) o gli obblighi d'avviso e d'informazione (per es. A7), comportando ciò un aumento delle prestazioni che AXA deve fornire, la copertura assicurativa si riduce in proporzione dell'aumento.

## A10 **Principato del Liechtenstein**

Se il cantiere si trova nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti norme di legge del Principato del Liechtenstein.

## A11 **Diritto applicabile e foro**

### A11.1 **Diritto applicabile**

Al contratto di assicurazione si applica il diritto svizzero. Se il cantiere si trova nel Principato del Liechtenstein si applica il diritto di questo Stato.

### A11.2 **Foro competente**

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri. Se il cantiere si trova nel Principato del Liechtenstein sono competenti i tribunali ordinari di questo Stato.

## A12 **Sanzioni**

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

## Parte B

# Condizioni per l'assicurazione lavori di costruzione

### B1 Oggetto dell'assicurazione

---

#### B1.1 L'assicurazione vale per:

- B1.1.1 il complesso delle prestazioni edilizie e di montaggio di un'opera, purché il loro costo sia stato considerato nella somma assicurata. Salvo convenzione contraria, è assicurata la costruzione «chiavi in mano».
- B1.1.2 le spese di sgombero, ricerca del danno, decontaminazione, recupero, demolizione e ricostruzione di cui alla disposizione B7.1.2.
- 

#### B1.2 Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre fino a concorrenza della somma assicurata a primo rischio, stabilita nella polizza (elenco non esaustivo):

- le impalcature, i materiali per puntellamenti, palancole e armature, le opere ausiliarie, le centinature, le baracche, i container, le recinzioni di cantiere, i cartelli pubblicitari per cantieri, le barriere di protezione e i tetti provvisori
  - il terreno edificabile e le quantità di terreno, purché non incluse nelle prestazioni edilizie assicurate
  - le opere preesistenti, le cose e i beni mobili minacciati
  - gli attrezzi, gli utensili, i macchinari edili e le attrezzature di montaggio
  - le graffiature su superfici
  - i danni dovuti a ritardi nella costruzione e all'interruzione dell'attività
- 

### B2 Rischi assicurati

---

#### B2.1 L'assicurazione vale per:

- B2.1.1 i danni (danneggiamento o distruzione) dovuti a incidente di cantiere verificatosi durante il periodo di validità del contratto.
- B2.1.2 i danneggiamenti dolosi (atti vandalici) causati alle prestazioni edilizie e di montaggio di cui alla disposizione B1.1.1.
- B2.1.3 le perdite di materiali da costruzione e di montaggio secondo la disposizione B1.1.1 determinate
- da furto con scasso e rapina,
  - da furto di cose già costruite e stabilmente fissate all'opera in costruzione.
- Tali danni devono essere immediatamente denunciati alla polizia.
- B2.1.4 i danni causati da incendio e da eventi naturali alle prestazioni edilizie e di montaggio di cui alla disposizione B1.1.1, nel caso di opere dell'edilizia situate nei cantoni che prevedono l'assicurazione obbligatoria degli stabili (copertura sussidiaria).
- 

- B2.2 Nel caso delle opere del genio civile e delle opere dell'edilizia situate nei cantoni che non prevedono l'assicurazione obbligatoria degli stabili, i danni causati da incendio e da eventi naturali sono assicurati solo in base a convenzione speciale.

### B3 Interessi assicurati

---

- B3.1 L'assicurazione copre i danni che, secondo le disposizioni di legge e le norme SIA applicabili, sono a carico del committente dell'opera,
- B3.1.1 dei progettisti (quali geologi, architetti, ingegneri, direttori dei lavori) o degli imprenditori che partecipano alla costruzione e dei loro subappaltatori.
- B3.1.2
- 

### B4 Luogo di assicurazione

---

La copertura assicurativa è operante solo per il cantiere designato nella polizza e nei luoghi di installazione e di montaggio che ne fanno parte nelle immediate vicinanze del progetto di costruzione.

---

### B5 Esclusioni generali

---

#### B5.1 L'assicurazione non copre, indipendentemente da eventuali cause concomitanti:

- B5.1.1 i danni dovuti ad agenti atmosferici normali. La copertura assicurativa è tuttavia operante se il danno causato dagli agenti atmosferici si è verificato in seguito a un incidente di cantiere assicurato o se gli assicurati sono in grado di provare che lo stesso danno sia riconducibile all'azione di una persona estranea alla costruzione. L'assicurazione non copre neanche i danni causati da agenti atmosferici straordinari, qualora gli assicurati abbiano omissso di adottare precedentemente misure adeguate e ragionevoli per prevenire i danni.
- B5.1.2 le spese per l'eliminazione di difetti. Qualora il difetto provochi un incidente di cantiere, AXA corrisponde l'indennizzo previa detrazione dell'ammontare delle spese che si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto anche se l'incidente di cantiere non si fosse verificato. La semplice mancanza di tenuta o permeabilità all'acqua del calcestruzzo o di un'eventuale guarnizione è considerata difetto se la tenuta e l'impermeabilità all'acqua sono venute meno quale conseguenza di un incidente di cantiere. È fatta salva la disposizione B5.1.1.
- B5.1.3 i danni seguenti:
- graffiature e macchie su superfici di ogni genere
  - corrosione su elementi di facciata (finestre comprese) in relazione a lavori di costruzione, per es. provocata dal latte di cemento
  - i danni da imbrattamento con bombolette spray e graffiti
- B5.1.4 le spese per l'eliminazione di difetti di natura estetica anche se conseguenti a un evento risarcibile.
- B5.1.5 le pene convenzionali per inosservanza dei termini di ultimazione e di consegna o relative ad altri impegni, come pure qualsiasi altro tipo di danno patrimoniale.

- B5.1.6 i danni che sono a carico dell'assicuratore di responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera. Tuttavia, nei limiti di quanto stabilito nella presente polizza, AXA versa a titolo d'anticipo le prestazioni dovute dall'assicuratore di responsabilità civile. L'avente diritto deve pertanto cedere ad AXA le sue pretese di risarcimento fino a concorrenza della somma da essa anticipata. Se le prestazioni dell'assicuratore di responsabilità civile sono inferiori all'ammontare della somma anticipata da AXA, l'assicurato a beneficio dell'assicurazione lavori di costruzione non è tenuto a rimborsare la relativa differenza.
- B5.1.7 i danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o privato per l'assicurazione contro l'incendio e gli eventi naturali, in virtù di una polizza stipulata da uno dei partecipanti alla costruzione.
- B5.1.8 i danni che sono a carico di un altro assicuratore di cose.
- B5.1.9 i danni a installazioni tecniche determinati dal funzionamento.
- B5.1.10 i danni e le pretese che siano in rapporto con l'amianto o siti contaminati.
- B5.1.11 i danni dovuti a traboccamento o fuoriuscita di acque stagnanti da bacini di capacità superiore a 500 000 m<sup>3</sup>.
- B5.1.12 i danni che sono in rapporto con progetti di costruzione ad alto rischio ai sensi della disposizione A6, qualora non siano stati osservati gli obblighi particolari di cui alla disposizione A6 o non siano state messe in atto le misure proposte e le richieste.  
La presente esclusione non si applica se l'assicurato prova che il danno si sarebbe verificato anche con una pianificazione, una sorveglianza e un'esecuzione accurate dei lavori secondo le regole dell'arte edilizia.
- B5.1.13 l'alterazione o la perdita di sistemi operativi (ad es. modello BIM) e supporti di dati a causa di virus informatici o hacker.

**B5.2** Per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure in caso di disgelo del permafrost, di terremoti, eruzioni vulcaniche, modifica della struttura dell'atomo o contaminazione radioattiva, AXA risarcisce il danno solo a condizione che lo stipulante provi che esso non ha alcun rapporto con tali eventi.

## B6 Somme assicurate

**B6.1 Prestazioni edilizie e di montaggio:**  
La somma assicurata deve corrispondere al costo complessivo delle prestazioni edilizie e di montaggio. Se è stata stipulata un'assicurazione montaggio separata, la somma assicurata deve corrispondere ai costi delle prestazioni edilizie.  
Riguardo alla somma assicurata definitiva è determinante il conteggio finale delle prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, approvato dal committente dell'opera. Tale conteggio deve comprendere anche i lavori eseguiti dal committente stesso, i lavori in regia nonché le modifiche costruttive e le variazioni di prezzo intervenute dopo la sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**B6.2 Sottoassicurazione:**  
Se, in caso di sinistro, viene constatato che la somma assicurata, stabilita all'atto della stipulazione dell'assicurazione, era inferiore ai costi di costruzione previsti, AXA ri-

sarcisce il danno solo in proporzione del rapporto tra la somma stipulata e i costi di costruzione previsti.  
Per altre cose e spese ai sensi della disposizione B1.2 la somma assicurata si intende stipulata a primo rischio, vale a dire che non viene tenuto conto di un'eventuale sottoassicurazione.

**B6.3 Somma assicurata dopo un sinistro:**  
Le somme assicurate convenute valgono come garanzia doppia per la durata del contratto. Vale a dire: il relativo importo viene corrisposto al massimo due volte per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso della durata del contratto. Ulteriori garanzie vengono concesse soltanto se viene stipulata una convenzione speciale.

## B7 Risarcimento

L'indennizzo viene calcolato in base ai prezzi stabiliti nel contratto d'appalto.

**B7.1 AXA risarcisce:**  
B7.1.1 in caso di danneggiamento o distruzione di prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, le spese che devono essere sostenute per ripristinare lo stato in cui esse si trovavano immediatamente prima del sinistro, al massimo, però, fino a concorrenza della somma assicurata definitiva.

B7.1.2 le seguenti spese, nei limiti delle somme fissate nella polizza, a condizione che siano conseguenti a un sinistro risarcibile e siano necessarie al ripristino:

- le spese di sgombero, vale a dire le spese per sgomberare dal luogo del sinistro i residui di cose assicurate e per il loro trasporto fino al posto di deposito più vicino nonché le relative tasse di discarica,
- le spese di ricerca del danno, vale a dire le spese per localizzare il danno. Non rientrano in queste spese quelle per la localizzazione di un difetto,
- le spese per la decontaminazione del suolo e dell'acqua di spegnimento (in seguito a decisioni di diritto pubblico),
- le spese di recupero per riportare le cose assicurate nel posto in cui si trovavano immediatamente prima del sinistro,
- le spese per la demolizione e la ricostruzione di parti assicurate dell'opera rimaste illese, anche se costruite successivamente senza avere conoscenza del danno.

B7.1.3 in caso di danneggiamento o distruzione delle cose di cui alla disposizione B1.2

- in presenza di danno totale, il valore attuale che la cosa assicurata aveva immediatamente prima del sinistro. Si ha danno totale quando le spese di ripristino superano il valore attuale dell'oggetto danneggiato,
- in presenza di danno parziale, le spese di ripristino, al massimo però la somma assicurata a primo rischio.

**B7.2 Non formano oggetto di risarcimento:**  
B7.2.1 le spese supplementari dovute a modifiche del metodo di costruzione o al fatto che, con il ripristino della cosa, vengano apportate migliorie rispetto allo stato antecedente il sinistro,  
B7.2.2 un eventuale deprezzamento dopo il ripristino o la riparazione.

B7.3 Un eventuale maggior valore a seguito della riparazione come pure il valore di eventuali residui vengono detratti dall'ammontare del danno.

## **B8 Franchigia**

---

Dall'indennizzo calcolato secondo le disposizioni B7 viene detratto, per ogni sinistro, l'ammontare della franchigia convenuta. Se per lo stesso sinistro vengono fatte valere diverse coperture, l'assicurato sopporterà la franchigia una sola volta. In caso di franchigie diverse, sarà preso in considerazione l'importo più elevato.

## **B9 Procedura peritale**

---

**B9.1** L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Per la stessa valgono i seguenti principi:

**B9.1.1** Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito sarà nominato, su richiesta dell'altra parte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla sua scelta.

**B9.1.2** Persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono parenti di una parte o altrimenti prevenute possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetta al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso anche il perito o l'arbitro.

**B9.1.3** I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. I periti dovranno stabilire:

- la causa certa del danno o, se non può essere stabilita, quella probabile,
- l'entità del danno,
- il valore attuale che la cosa danneggiata aveva immediatamente prima del sinistro,
- qualora l'incidente di cantiere sia stato causato da un difetto, le spese che si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto anche se l'incidente di cantiere non si fosse verificato,
- l'ammontare delle spese supplementari di cui alla disposizione B7.2.1,
- il valore dei residui, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la riparazione o per altri scopi.

**B9.1.4** Se gli accertamenti dei periti non coincidono, l'arbitro designato decide sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.

**B9.1.5** Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si scostano in modo significativo dalla reale situazione dei fatti.

Le dichiarazioni dei periti in merito alle questioni giuridiche e, soprattutto, in merito alla copertura non sono vincolanti.

**B9.1.6** Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

## **B10 Prescrizione**

---

Le pretese derivanti dalla presente assicurazione lavori di costruzione si prescrivono secondo le disposizioni di legge su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

## Parte C

# Condizioni per l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

### C1 Oggetto dell'assicurazione

**C1.1** L'assicurazione copre la responsabilità civile fondata sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, derivante dal progetto di costruzione designato nella polizza in caso di:

- uccisione, ferimento o altro danno alla salute di persone (danni corporali), compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato,
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali), compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato, purché il danno abbia un nesso causale con la demolizione, la costruzione o la ristrutturazione dell'opera assicurata o con lo stato del terreno che ne fa parte, con l'esercizio dei diritti di proprietà a essa inerente o con l'adempimento degli obblighi di manutenzione.

L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono parificati ai danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza pregiudizio della sostanza della cosa stessa.

**C1.2** Qualora il committente dell'opera sia un ente di diritto pubblico (Confederazione, Cantone, Comune, ecc.), l'assicurazione non copre, nei limiti delle condizioni di cui sopra, le pretese di risarcimento avanzate nei confronti di quest'ultimo per danni lecitamente causati. Sono escluse anche le pretese in rapporto con una espropriazione formale e materiale.

### C2 Persone assicurate

**C2.1** **L'assicurazione copre la responsabilità civile legale:**

**C2.1.1** del primo ordinante in qualità di committente del progetto di costruzione designato nella polizza nonché dei soci o membri se il primo ordinante è una società o una comunità di persone. Non sono pertanto assicurate le pretese relative a errori di progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione.

L'assicurazione copre anche i dipendenti e altri ausiliari al servizio del committente – esclusi gli imprenditori e gli artigiani indipendenti di cui si serve il committente (per es. impresario edile, architetto, ingegnere, geologo, ecc.) – in rapporto con le loro attività per il progetto di costruzione designato nella polizza. Restano tuttavia **escluse** dall'assicurazione le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che hanno corrisposto al danneggiato. Tale esclusione non vale per le persone incaricate della direzione, della sorveglianza o della rappresentanza del committente o dei suoi soci o membri attivi;

**C2.1.2** del proprietario del terreno da costruire o del beneficiario di un diritto reale limitato sul terreno appartenente al progetto di costruzione designato nella polizza, anche se non si tratta del committente dell'opera. Ciò vale anche qualora il committente sia proprietario dell'opera assicurata, ma non del terreno che ne fa parte (per es. diritto di superficie, proprietario dell'opera in virtù di un contratto di servitù). L'assicurazione copre anche i dipendenti e altri ausiliari

al servizio del proprietario o del beneficiario di un diritto reale limitato sul terreno da costruzione – esclusi gli imprenditori e gli artigiani indipendenti di cui questi si servono – in rapporto con le loro attività per il progetto di costruzione designato nella polizza. Restano tuttavia **escluse** dall'assicurazione le pretese di regresso e di compensazione di terzi per prestazioni che hanno corrisposto al danneggiato. Tale esclusione non vale per le persone incaricate della direzione, della sorveglianza o della rappresentanza del proprietario o del beneficiario di un diritto reale limitato sul terreno da costruzione.

**C2.1.3** del proprietario di altri terreni nelle immediate vicinanze del progetto di costruzione, a condizione che i terreni vengano utilizzati per il progetto di costruzione.

### C3 Rischi speciali

**C3.1** **Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile (elenco non esaustivo):**

**C3.1.1** per i danni patrimoniali, vale a dire per i danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno corporale, né a un danno materiale subito dal danneggiato stesso,

**C3.1.2** derivante al committente dell'opera dall'attività di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, nonché dall'esecuzione di lavori di montaggio o di costruzione,

**C3.1.3** per i danni dovuti a lavori di trivellazione per lo sfruttamento della geotermia.

### C4 Spese per la prevenzione dei danni

**C4.1** Se, in seguito a un singolo evento repentino e imprevedibile, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l'assicurazione copre anche le spese per la prevenzione dei danni. Sono tuttavia escluse dalla copertura le misure adottate dopo che il pericolo sia già stato scongiurato, come lo smaltimento di prodotti difettosi. In caso d'inquinamento dell'ambiente già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve, a seguito di un evento di cui alla disposizione C6.1.1 o di una delle fattispecie previste dalla disposizione C6.1.2, l'assicurazione copre anche le spese che sono a carico dell'assicurato derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni o delle acque di terzi.

**C4.2** **A complemento delle disposizioni C7 l'assicurazione non copre**

**C4.2.1** le misure di prevenzione dei danni che consistono in un'attività necessaria al corretto adempimento del contratto, come l'eliminazione di difetti o danni a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati,

**C4.2.2** le spese per l'eliminazione di un pericolo, ai sensi della disposizione A5.3,

**C4.2.3** le spese di prevenzione dei danni in relazione a eventi causati da trivellazioni per sonde geotermiche e da trivellazioni in profondità,

- C4.2.4 le spese per la localizzazione di perdite, per l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni o trasformazioni (per es. spese di risanamento),
- C4.2.5 le spese di prevenzione per le misure prese a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio.

## C5 Proprietà per piani

Se il progetto di costruzione designato nella polizza si riferisce a un fondo in proprietà per piani e si limita a una sola parte di fabbricato oggetto di diritto esclusivo – ossia un'unità in proprietà per piani – la disposizione C7.7 non è applicabile per le pretese per danni causati alle altre unità in proprietà per piani dello stesso fondo o alle parti di fabbricato d'uso comune, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte o ai fondi d'uso comune. In caso di pretese per danni alle parti di fabbricato, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte, o ai fondi d'uso comune, l'assicurazione non copre tuttavia la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del committente dell'opera quale proprietario dell'unità in proprietà per piani alla quale si limita il progetto di costruzione. Se il progetto di costruzione riguarda parti di fabbricato, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte e i fondi d'uso comune, l'assicurazione non copre, nel caso di pretese per danni alle unità in proprietà per piani, la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del proprietario che ha subito il danno. È fatta salva in ogni caso la disposizione C7.1.

## C6 Inquinamento dell'ambiente

Per le pretese per danni in relazione a un inquinamento dell'ambiente valgono le seguenti disposizioni:

- C6.1 L'assicurazione copre le pretese per i danni corporali e materiali in relazione a un inquinamento dell'ambiente,
- C6.1.1 a condizione che esso sia riconducibile a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni, causato dalla fuoriuscita di sostanze nocive per il suolo o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, i prodotti basici e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo o altri rifiuti industriali), conseguente al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno, qualora detta fuoriuscita richieda misure immediate ai sensi del capoverso precedente. La presente copertura assicurativa opera soltanto se lo stipulante dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.
- C6.2 A complemento delle Esclusioni generali di cui alle disposizioni C7, la copertura assicurativa non è operante qualora più eventi simili che producono assieme il medesimo effetto (per es. infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio, ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili) richiedano i provvedimenti di cui sopra che non sarebbero necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente,
- C6.2.2 in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti,

- C6.2.3 per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria, della flora e della fauna nonché ad acque e terreni che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile,
- C6.2.4 per le pretese che sono in rapporto con siti contaminati esistenti al momento della conclusione del contratto
- su terreni che sono di proprietà o in possesso dell'assicurato,
  - su terreni appartenenti a terzi e la cui contaminazione è stata causata (anche) dall'assicurato,
- C6.2.5 per le pretese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti o altri scarti, di acque di scolo o materiale di riciclaggio. La presente esclusione non vale per gli impianti appartenenti all'impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti o altri scarti, nonché alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo.
- C6.3 L'assicurato deve provvedere a che
- C6.3.1 la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la depurazione e l'eliminazione di sostanze nocive per l'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.
- C6.3.2 gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui sopra – compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme – vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni tecniche, di legge e dell'autorità.
- C6.3.3 le decisioni delle autorità in merito a risanamenti o misure analoghe vengano eseguite entro i termini prescritti.

## C7 Esclusioni generali

- L'assicurazione non copre le pretese per i danni:**
- C7.1
- subiti dal committente dell'opera (danni propri)
  - che riguardano la persona del committente dell'opera (per es. perdita della persona che provvede al sostentamento)
  - subiti da persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato civilmente responsabile.
- C7.2 derivanti dalla responsabilità dell'autore di un crimine o delitto intenzionale, per danni cagionati in occasione di tali reati.
- C7.3 fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo d'assicurazione legale o contrattuale.
- C7.4 derivanti dalla responsabilità come detentore e dall'uso di veicoli a motore, per i quali la legislazione svizzera prescrive l'obbligo di assicurazione, nonché la responsabilità derivante dall'uso di natanti e aeromobili.
- C7.5 derivanti dalla responsabilità per danni a cose verificatisi in seguito all'azione prolungata per es. di vibrazioni, del fumo, della polvere, della fuliggine, dei gas, dei vapori e dei liquidi, salvo il caso in cui tale azione sia imputabile a un incidente di cantiere.

<b>C7.6</b>	derivanti dalla responsabilità per danni in relazione all'inquinamento dell'ambiente che non rientrano nella copertura assicurativa di cui alle disposizioni C6.
<b>C7.7</b>	per i danni concernenti il progetto di costruzione designato nella polizza e gli stabili che ne fanno parte, compresi i beni mobili in essi riposti, e il terreno che ne fa parte.
<b>C7.8</b>	per i danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile da parte degli assicurati, per es. il danneggiamento di terreni, comprese strade e sentieri, causato dal passaggio di persone, dalla circolazione di veicoli o dovuto al deposito di macerie, materiali e attrezzi, come pure per il danneggiamento inevitabile di fondi e fabbricati causato dalla caduta di macerie in seguito all'impiego di esplosivo, oppure il cui verificarsi era stato implicitamente accettato allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito, per es. rinuncia al necessario consolidamento dello scavo di fondazione.
<b>C7.9</b>	per i danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo o prese in affitto, in leasing o in locazione.
<b>C7.10</b>	per i danni a cose verificatisi in seguito all'esplicazione o all'omissione di un'attività su di esse o con esse (per es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Fanno parte delle attività ai sensi della presente esclusione anche la progettazione e la direzione dei lavori, l'impartire ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché le prove di funzionamento da chiunque effettuate. Se un'attività viene esplicata solo su parti di una cosa immobile, l'esclusione vale unicamente per le pretese per i danni a queste parti e a quelle confinanti che si trovano direttamente nell'ambito dell'attività stessa. In caso di danni a condutture l'esclusione si riferisce soltanto ai danni cagionati alle parti delle condutture su cui per contratto è stata eseguita o avrebbe dovuto essere eseguita un'attività. Per attività s'intende anche la scoperta di condutture. In tale esclusione non rientrano i danni a condutture che non sono oggetto di un'attività prevista contrattualmente, anche se tali condutture si trovano direttamente nell'ambito dell'attività stessa.
<b>C7.11</b>	per i danni determinati dall'impoverimento o dal prosciugamento di sorgenti. Le spese necessarie per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile sono tuttavia coperte fino a un ammontare massimo pari al 5% della somma assicurata.
<b>C7.12</b>	per i danni che sono in rapporto con progetti di costruzione ad alto rischio ai sensi della disposizione A6, qualora venga constatato che non sono stati osservati gli obblighi particolari di cui alla disposizione A6 o non siano state messe in atto le misure proposte e le richieste. La presente esclusione non si applica se l'assicurato prova che il danno si sarebbe verificato anche con una pianificazione, una sorveglianza e un'esecuzione accurate dei lavori secondo le regole dell'arte edilizia.
<b>C7.13</b>	per le spese inevitabili e risparmiarie, ossia quelle spese che sarebbero state inevitabili ai fini della corretta realizzazione del progetto di costruzione (spese di progetto). L'assicurazione non copre il danno che sarebbe stato inevitabile anche con la scelta di un altro metodo di costruzione. Se il danno poteva essere evitato con la scelta di un altro metodo di costruzione, del danno dovuto secon-

do il diritto della responsabilità civile l'assicurazione non copre la parte corrispondente alle spese supplementari per quest'altro metodo di costruzione.

Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (per es. rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, ecc.), del danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile l'assicurazione non copre la parte corrispondente alle spese per le misure che sono state omesse.

<b>C7.14</b>	per i danni in relazione all'amianto.
<b>C7.15</b>	derivanti dalla responsabilità civile per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti o altri scarti, di acque di scolo o di materiale riciclabile. La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o il trattamento preliminare di acque di scolo.
<b>C7.16</b>	in rapporto con danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e con le spese a essi connesse.
<b>C7.17</b>	in rapporto con guerre e guerre civili.

## **C8 Validità temporale**

<b>C8.1</b>	L'assicurazione copre le pretese per danni materiali verificatisi e fatti valere durante il periodo di validità del contratto o entro dieci anni dal termine della stessa. L'assicurazione copre le pretese per danni corporali fatte valere entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. Se il momento del verificarsi del danno non può essere determinato con certezza, fa stato il momento in cui il danno è constatato per la prima volta, indipendentemente da chi l'abbia rilevato.
<b>C8.2</b>	Quale momento del verificarsi di tutti i danni appartenenti a una stessa serie, si considera quello in cui è avvenuto il primo danno. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate.
<b>C8.3</b>	Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate.

## **C9 Prestazioni**

<b>C9.1</b>	<b>Risarcimento di pretese giustificate</b> Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può versare l'indennizzo direttamente al danneggiato.
<b>C9.2</b>	<b>Difesa contro le pretese ingiustificate</b> AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

<b>C9.3</b>	<b>Limitazione delle prestazioni</b>
C9.3.1	Le prestazioni di AXA per tutte le pretese (compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità ripetibili alla controparte) sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza. A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata) specificato nella polizza per le relative pretese e spese. Se, per ogni evento, le pretese e le spese (comprese quelle in rapporto con rischi per cui sono stati fissati dei massimali speciali) superano la somma assicurata stabilita nella polizza, l'ammontare del risarcimento a carico di AXA è limitato al massimo alla somma assicurata (indennizzo massimo). Dalla somma assicurata e dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.
C9.3.2	La somma assicurata e il massimale speciale sono intesi come garanzia doppia per la durata del contratto, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dell'intera durata del contratto, compresa la durata della copertura del rischio postumo.
C9.3.3	Le prestazioni si basano sulle disposizioni del contratto (come le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore al momento del verificarsi del danno.

<b>C9.4</b>	<b>Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo</b>
C9.4.1	Se contro l'assicurato viene promosso un procedimento penale o amministrativo a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti all'assicurato da un tale procedimento (per es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso messe a carico dell'assicurato.
C9.4.2	L'assicurazione non copre le obbligazioni a carattere penale e simili, per es. le multe, nonché le cauzioni penali o di altro tipo.
C9.4.3	Per il patrocinio dell'assicurato AXA designa il legale d'intesa con l'assicurato. Da parte sua l'assicurato non può conferire mandato a un legale senza il consenso di AXA. In caso di procedura di ricorso o di ricorso contro decisioni di istanze inferiori AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.

## C10 Franchigia

<b>C10.1</b>	Nel caso di un evento assicurato, l'assicurato sopporta la franchigia stabilita nella polizza.
<b>C10.2</b>	Nel caso di danni a terreni, edifici e altre opere di terzi riconducibili a <ul style="list-style-type: none"> <li>• vibrazioni causate da lavori di brillamento, demolizione, battitura, vibrazione, rimozione di roccia, ecc.,</li> <li>• ancoraggi passivi non tesati (chiodi),</li> <li>• instabilità dello scavo di fondazione, qualora questo abbia una profondità superiore a quattro metri o sia stato eseguito su un terreno con una pendenza superiore al 25%,</li> <li>• lavori di sottomurazione / sottofondazione / lavori con spingitubi ed estrazione di palancole,</li> <li>• abbassamento della falda freatica,</li> <li>• trivellazioni per lo sfruttamento della geotermia,</li> </ul> l'assicurato sopporta una franchigia minima di CHF 5000.- per ogni singola parcella di terzi, se la franchigia concordata nella polizza è inferiore a tale importo.

## C11 Trattamento del sinistro

<b>C11.1</b>	AXA tratta il sinistro solo se le pretese avanzate superano l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, rappresenta l'assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato. AXA è autorizzata a risarcire direttamente il danneggiato, senza deduzione di un'eventuale franchigia. In questo caso l'assicurato deve rimborsare ad AXA la franchigia rinunciando a qualsiasi obiezione. Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA designa un avvocato e si assume la conduzione del processo. Ad AXA spettano, fino a concorrenza delle sue prestazioni, le indennità processuali e altre ripetibili assegnate all'assicurato, salvo quando si tratti di un risarcimento delle prestazioni e delle spese personali dell'assicurato.
<b>C11.2</b>	Salvo il caso in cui AXA abbia dato il suo consenso, l'assicurato deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenti) concernente le pretese di risarcimento e, inoltre, non deve riconoscere responsabilità o pretese di nessun genere, né concludere transazioni o effettuare pagamenti a titolo di risarcimento. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di sostenere AXA nel trattamento del sinistro, in modo particolare nell'accertamento della fattispecie e del danno nonché nella difesa contro le pretese avanzate.

## **C12**   **Regresso**

---

**C12.1**   Se ha pagato l'indennizzo direttamente al danneggiato, nonostante che delle disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) limitino o escludano la copertura assicurativa, AXA ha il diritto di regresso contro gli assicurati civilmente responsabili nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le prestazioni.

---

**C12.2**   Resta inoltre riservato il regresso contro imprenditori e artigiani indipendenti di cui si serve il committente, quali impresari edili, architetti, ingegneri, geologi, ecc.

## Parte D

### Definizioni

#### D1 Prestazioni edilizie e di montaggio

---

Le prestazioni edilizie e di montaggio comprendono:

- il complesso dei lavori di pianificazione, montaggio e costruzione,
- i relativi materiali e i componenti prefabbricati,
- gli onorari dei progettisti ed
- eventuali prestazioni proprie del committente dell'opera.

Di regola dette prestazioni riguardano, nel caso delle opere dell'edilizia, le posizioni da 1 a 4 del Codice dei costi di costruzione (CCC).

Non rientrano nelle prestazioni edilizie e di montaggio le spese per studi preliminari e concorsi, i costi per l'acquisto del terreno, i costi di urbanizzazione e di finanziamento nonché le relative tasse, ecc.

#### D2 Incidenti di cantiere

---

Sono considerati incidenti di cantiere gli eventi verificatisi in modo improvviso e imprevisto che causano un danno alle prestazioni o alle cose assicurate.

Si considerano verificati in modo imprevisto gli eventi che né le persone assicurate interessate, né le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dei lavori abbiano potuto prevedere in tempo e che, anche con la dovuta diligenza, non avrebbero dovuto prevedere.

Non sono considerati incidenti di cantiere i danni causati da incendio e da eventi naturali.

#### D3 Danneggiamenti dolosi (atti vandalici)

---

Si considera danneggiamento doloso qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate, commesso anche in occasione di scioperi o di serrate.

Non sono considerati dolosi i danni causati in occasione di disordini interni o la scomparsa di cose.

#### D4 Furto con scasso

---

Si considera furto con scasso il furto di cose perpetrato in edifici, locali o costruzioni mobili chiusi che siano stati aperti dall'autore del furto con la forza.

Gli edifici, i locali o le costruzioni mobili (per es. baracche e container) si considerano chiusi quando il grado delle limitazioni di accesso è comparabile con gli standard delle costruzioni completate.

Sono parificati al furto con scasso

- il furto commesso impiegando le chiavi normali (comprese le carte magnetiche e simili) o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con effrazione o rapina
- il furto con scasso in uscita: furto commesso da persone uscite con la forza dal fabbricato o dai relativi locali

#### D5 Rapina

---

Per rapina s'intende il furto commesso mediante violenza o minaccia ai danni dell'assicurato, dei suoi dipendenti o delle persone con lui conviventi.

Alla rapina è parificato il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa a seguito di infortunio, svenimento o decesso.

#### D6 Danni causati da incendio

---

Sono considerati tali i danni causati da incendio, fumo (azione repentina e accidentale), bruciature senza fiamma, fulmine, esplosione e implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti.

#### D7 Danni causati da eventi naturali

---

Sono considerati tali i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

#### D8 Inquinamento dell'ambiente

---

Per inquinamento dell'ambiente si intendono i perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

#### D9 Siti contaminati

---

Per siti contaminati si intendono le aree di deposito di rifiuti e le aree con suolo e acque contaminati. Sono parificati ai siti contaminati i materiali da costruzione e i componenti contaminati di opere esistenti.

#### D10 Agenti atmosferici normali o straordinari

---

Sono considerati agenti atmosferici normali quelli prevedibili in base alla stagione e alle condizioni locali. Gli agenti atmosferici non sono considerati normali o sono straordinari se accompagnati da:

- inondazioni e danni causati da rigurgito nelle immediate vicinanze
- interventi dei pompieri presso il vicinato (per es. svuotamento di cantine con pompe)
- straripamento di fiumi e ruscelli
- danni causati dal maltempo riportati dai media

## **D11 Spese per la prevenzione dei danni**

---

Sono considerate tali le spese causate dalle misure adottate per la prevenzione dei danni. Per tali misure si intendono quelle adeguatamente e immediatamente prese al fine di evitare un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

## **D12 Regole della tecnica e dell'arte edilizia**

---

Le regole generalmente riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia sono regole concernenti la progettazione e l'esecuzione di costruzioni o oggetti tecnici intese come requisiti minimi, ad esempio le norme SIA. Queste rispecchiano lo stato attuale e riconosciuto della ricerca e della dottrina. L'inosservanza di dette regole è ritenuta come difetto, a meno che il relativo scostamento non sia stato precedentemente pattuito con il committente.

## **D13 Difetto**

---

Si è in presenza di difetto se lo stato di una costruzione è peggiore rispetto a quello previsto oppure se non viene raggiunto lo stato previsto convenuto di impianti, per esempio un rendimento ridotto, senza che vi sia un danneggiamento o una distruzione.

## Parte E

### Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche.
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze.
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi.
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso.
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa (ad esempio alle autorità competenti) la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA.

In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e altri terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. A tale riguardo, si rimanda all'art. 39 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili dei clienti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile dare comunicazione in merito al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.



## Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro – in modo semplice e rapido – online all’indirizzo:

**[www.axa.ch/dichiarazione-sinistro](http://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)**

AXA  
General-Guisan-Strasse 40  
Casella postale 357  
8401 Winterthur  
AXA Assicurazioni SA

[www.axa.ch](http://www.axa.ch)  
[www.myaxa.ch](http://www.myaxa.ch) (portale clienti)